

UILM - UIL ROMA
 VIA R. BONGHI, 38
 00184 ROMA
 TEL. 06.4871586
 TEL. 06.4872356

C.C.N.L.

AZIENDE ADERENTI ALLA CONFIMI

Tabella minimi mensili in vigore dall'1-06-2024

Livelli	Minimo mensile	Minimo orario	Super minimo collett.	Elemento retribut. profess.	TOTALE	
					Mensile	Orario
2°	1.735,47	10,03162			1.735,47	10,03162
3°	1.924,52	11,12439			1.924,52	11,12439
4°	2.008,57	11,61023			2.008,57	11,61023
5°	2.151,35	12,43555			2.151,35	12,43555
6°	2.307,43				2.307,43	
7°	2.476,07				2.476,07	
8°	2.693,12			59,39	2.752,51	
9°	2.994,08			59,39	3.053,47	

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'	
Livello	Importi in vigore dal 01/01/2001
1	18,49
2	21,59
3	25,05
4	26,75
5	29,64
6	32,43
7	36,41
8	40,95
9	45,96

TRASFERTE da giugno 2024	Euro
Trasferta intera	46,47
Quota per il pasto meridiano e serale	13,28
Quota per il pernottamento	24,15

UNA TANTUM

A copertura dei mesi di giugno, luglio e agosto 2016 con al retribuzione di settembre 2016 sarà inoltre erogato un importo equivalente all'incremento concordato.

1	48,00
2	54,00
3	66,00
4	70,50
5	75,00
6	82,50
7	90,00
8	99,00
9	108,00

WELFARE FLEXIBLE BENEFIT

dal 1° settembre 2021 beni, servizi e prestazione di valenza sociale saranno erogati nella misura di € 150,00 e dal 1° settembre 2022 aumenteranno a € 200,00 annui.

UILM - UIL ROMA
VIA R. BONGHI, 38
00184 ROMA
TEL. 06.4871586
TEL. 06.4872356

APPRENDISTI :

AZIENDE ADERENTI ALLA CONFIMI

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l'inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo periodo, fermo restando l'inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.

Con l'abolizione della prima categoria contrattuale, per l'apprendistato che si conclude alla terza categoria dal 1° gennaio 2022 verrà retribuito per il primo terzo della durata dell'apprendistato con il 90% della retribuzione della seconda categoria. Per i restati due terzi della durata dell'apprendistato si applicherà la consueta norma del sottoinquadramento.

Livello finale di inquadramento	Durata complessiva mesi	Primo periodo mesi	Secondo periodo mesi	Terzo periodo mesi
3° livello	24	8	8	8
(art. 9 Durata del contratto)				
3° livello con diploma	36	12	12	12
4° livello con diploma	36	12	12	12
5° livello con diploma	36	12	12	12
5° livello laureato	36	12	12	12
6° livello con diploma	36	12	12	12
6° livello laureato	36	12	12	12
7° livello*	30	10	10	10
8° livello*	30	10	10	10
9° livello*	30	10	10	10
* assunti con inquadramento finale 7°, 8° e 9° livello solo se in possesso di laurea inerente.				

art. 9 - Durata del contratto.

"..... Le figure professionali per le quali è prevista la mobilità in 3° così come stabilito dall'art. 10, lettera B), punto II e III (linea a catena), al termine del periodo di apprendistato saranno inquadrate in 3° categoria; per le sole figure professionali addette a produzioni in serie svolte su linea a catena o montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprendibili nella declaratoria della 3° categoria, la durata massima sarà pari a 24 mesi."